

COMUNE DI BENTIVOGLIO
(Prov. BOLOGNA)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 4 Data 24/03/2025	OGGETTO: Parere sulla proposta delibera di conferma aliquote dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2025 (proposta n. 16_2025)
---------------------------------	--

L'anno duemilaventicinque, il giorno 24 del mese di marzo alle ore 15,30, il revisore economico finanziario, nominato con delibera di consiglio n. 9 del 25/2/2025, esprimere il proprio parere in merito alle proposte di deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 di conferma delle aliquote dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2025;

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (L. n. 213/2012), prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Visti,

- il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ed in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, i quali rispettivamente prevedono, da un lato che "... I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. ...", e dall'altro che "... con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali...".

- l'art. 1, comma 11, del decreto – legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, successivamente modificato dall'art. dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che "... (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo...";

Richiamato l'art. 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025), ed in particolare:

- il **comma 2** ai sensi del quale "... Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 11, in materia di determinazione dell'imposta il comma 1, è sostituito dal seguente:

1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;

- b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

- **il comma 751**, ai sensi del quale “... Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo del presente comma è fissato al 15 aprile 2025, in deroga al citato articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge n.296 del 2006 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 ...”.

Esaminata, quindi, la proposta di deliberazione n. 16_2025 avente per oggetto “Conferma aliquote dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2025, con la quale si prevede a decorrere dal 1° gennaio 2025:

- 1) di confermare per l'anno 2025, le stesse aliquote flessibili in funzione degli scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'art. 11, comma 1, del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986, aggiornati con le modifiche apportate dall'art. 1, comma 2, Legge 30 dicembre 2021, n. 234, già vigenti per l'anno 2024, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 3, del D.lgs 30 dicembre 2023, n. 216, come segue:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,40%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,50%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,55%
Oltre € 50.000	0,65%

- 2) di confermare per l'anno 2025 una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito imponibile inferiore a euro 7.500,00 annui;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000;

Considerato, che il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra, e determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D.Lgs. 118/2011, risulta coerente con lo stanziamento d'entrata previsti nel bilancio di previsione 2025/2027 ;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposte di deliberazione n. 16_2025 avente per oggetto:
“Conferma aliquote dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2025”

Bentivoglio, 24 marzo 2025

Il Revisore dei Conti
(Dott. Cappelloni Andrea)